

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA



**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

.....27.. MAG.. **2003** con atto n.12.....

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal11.LUG.2003..... al.....25...LUG.2003....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il.....

Data ...28 LUG. 2003



Il Segretario comunale

.....

LUGLIO 2003

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I			
NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento	35	Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
2	Scopi del regolamento	35 bis	Divieto del gioco della palla
3	Ambito di applicazione	35 ter	Divieto di transito e accesso nel centro storico
4	Incaricati della vigilanza	CAPO VI	
5	Agenti giurati di società private	DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE	
6	Operazioni di polizia giudiziaria	36	Divieti di passaggio
CAPO II			
DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO			
7	Degli esercizi di vendita al pubblico	37	Sosta dei nomadi e roulotte
8	Obbligo di vendita	38	Circolazione e sosta delle auto-caravan
9	Pesatura della merce	39	Delle fiere e dei mercati
10	Pubblicità dei prezzi	40	Bagni in luogo pubblico
CAPO III			
DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO			
11	Disposizioni di carattere generale	CAPO VII	
12	Portici - Cortili - Scale	DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI	
13	Divieto di abbandono dei rifiuti	41	Divieto di tenere animali
14	Espurgo dei pozzi neri	42	Animali pericolosi
15	Altri divieti	43	Della tenuta dei cani
16	Materiati di risulta - Beni durevoli	44	Della tenuta dei gatti
17	Conservazione degli edifici	44 bis	Regolamento Comunale per la TBA
18	Delle canne fumarie	CAPO VIII	
19	Divieto di imbrattare edifici ed impianti	DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI	
20	Ornamenti esterni dei fabbricati	45	Definizione
21	Dei giardini	46	Autorizzazione
22	Vasche e fontane	47	Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode
23	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	48	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
24	Depositi in proprietà privata	49	Locali di pubblico spettacolo
25	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	50	Suono delle campane
26	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	51	Abrogato
27	Attraversamenti	CAPO VIII bis	
28	Altri divieti	PREVENZIONE INCENDI	
CAPO IV			
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO			
29	Sgombero delle immondizie	51	Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili
30	Sgombero della neve	51 bis	Disposizione per l'accensione di fuochi per l'eliminazione delle stropie
31	Rimozione del ghiaccio	51 ter	Disposizioni particolari
32	dell'innaffiamento	51 quater	Divieti
CAPO V			
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
33	Fonti normative	CAPO IX	
34	Trasporto di strumenti da taglio	NORME FINALI E SANZIONI	
		52	Tutela dei dati personali
		53	Norme abrogate
		54	Individuazione delle unità organizzative
		55	Termine per la conclusione dei procedimenti
		56	Pubblicità del regolamento
		57	Casi non previsti dal presente regolamento
		58	Rinvio dinamico
		59	Sanzioni
		60	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:

- 1) occupazione del suolo pubblico;
- 2) pulizia dei centri abitati;
- 3) decoro dei centri abitati;
- 4) quiete pubblica;
- 5) sicurezza nei centri abitati;
- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di polizia municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco a mezzo del personale dell'ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22.09.1988, n. 447.

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle forze di polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art 7 - Degli esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
- b) i pubblici esercizi;
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
- f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del consumatore», e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101.

Art. 8 - Obbligo di vendita.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 9 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242, e loro successive modificazioni. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico».

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 9 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 12 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 13 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 192 e 256, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 14 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e debbono essere eseguite nel rispetto delle norme di Legge vigenti, in particolare di quelle igienico-sanitarie.

Art. 15 - Altri divieti.

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre inteme la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;

c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;

d) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici. Non si possono stendere i panni se questi causano lo sgocciolamento dell'acqua sulla pubblica via, sulle proprietà private altrui o sui passaggi di qualsiasi tipo. Qualora l'abitazione abbia più di una finestra e/o terrazzo dove sistemare i fili per stendere la biancheria, occorre servirsi del sito meno esposto alla vista del pubblico.

e) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

f) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;

g) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

h) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

Art. 16 - Materiali di risulta - Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni nonché i beni durevoli non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale.

2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria.

6. Il sito di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati ingombranti sul territorio comunale è la piazza del civico cimitero. Il conferimento deve avvenire mediante deposito esclusivamente all'interno del cassone scarellabile posto di volta in volta in loco ed è assolutamente vietato lasciarli al di fuori. I giorni e gli orari in cui il cassone scarellabile si rende disponibile sono comunicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 17 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

7. Su tutto il territorio comunale vige l'obbligo di canalizzazione delle acque pluviali, con le modalità stabilite nel regolamento edilizio.

Art. 18 - Delle canne fumarie.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni, salvo eventuali casi previsti nel regolamento edilizio, limitatamente alle vecchie abitazioni.

1. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'autorità comunale.

Art. 19 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art. 20 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento, fatta eccezione per le bandiere.

Art. 21 - Dei giardini.

1. Nel giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali.

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) calpestare i siti erbosi o camminare sulle panchine;

d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 22 - Vasche e fontane.

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili, salvo che non si tratti di lavatoi, eccetto il lavaggio dei veicoli e degli animali.

Art. 23 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico Interesse.

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagiarne il funzionamento.

Art. 24 - Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Art. 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

Art. 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 27 - Attraversamenti.

1. Ogni attraversamento della pubblica proprietà con cavi elettrici, tubi e similari, anche aereo o sotterraneo, e subordinato a concessione comunale di durata massima pari a 99 anni ed è soggetto alla tassa di occupazione relativa. Salvo quanto eventualmente disposto dal regolamento edilizio, gli utenti hanno tempo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di polizia urbana per regolarizzare eventuali mancanze in merito.

Art. 28 - Altri divieti.

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

CAPO IV
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE,
DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 29 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati» di cui all'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 30 - Sgombero della neve.

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare. Incombe agli stessi proprietari lo sgombero della neve sulle strade private.

2. E vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

Art. 31 - Rimozione del ghiaccio.

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art. 32 - Dell'innaffiamento.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, sui luoghi di pubblico transito o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

CAPO V
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 33 - Fonti normative.

1. La circolazione stradale è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
 - dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e loro successive modificazioni.

Art. 34 - Trasporto di strumenti da taglio.

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Art. 35 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Art. 35 bis - Divieto del gioco della palla.

1. Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada in materia di gioco del pallone sulle vie ed in prossimità di esse, è vietato giocare a palla in Piazza G. Mazzini. È consentito il modico gioco con tiri leggeri e pallone lanciato a bassa velocità da parte dei bambini più piccoli, comunque non oltre i 10 (dieci) anni di età. Al fine della sorveglianza sul comportamento dei minori vige l'obbligo della presenza costante di almeno un genitore o altra persona maggiorenne, con titolarità potestativa sui medesimi.

Art. 35 ter - Divieto di transito e accesso nel centro storico.

1. È vietato accedere e transitare con i veicoli a motore nell'intero centro storico, salvo ove consentito, eccetto le motocarriole.

CAPO VI
DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 36 - Divieti di passaggio.

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
 - b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;
 - c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere.

Art. 37 - Sosta dei nomadi e roulottes.

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposita deliberazione.
2. In assenza di questi, il sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
3. È vietato il soggiorno di roulottes sul suolo pubblico, eccetto negli spazi ad esse designati. Non è vietata la sosta (senza soggiorno) al di fuori del centro abitato.

Art. 38 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Art. 39 - Delle fiere e dei mercati.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche», conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Art. 40 - Bagni in luogo pubblico.

1. Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

CAPO VII

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 41 - Divieto di tenere animali.

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

Art. 42 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 43 - Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. Se a momento non è presente e non può essere facilmente rintracciato, devono essere condotti al canile e successivamente restituiti dietro pagamento delle relative spese per il recupero e il mantenimento.

4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico solo ad opera di medici veterinari regolarmente iscritti all'Ordine, i quali, sentito il parere dell'ENPA, procedono al trattamento se e soltanto se risultano gravemente malati ed incurabili, senza prospettive di recupero.

6. È inoltre vietato:

- a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
- b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli;
- c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;
- d) tutti i cani di indole feroce a guardia delle private proprietà debbono essere tenuti sempre alla distanza minima di metri due dal confine con la proprietà pubblica, con le proprietà private altrui e con qualsiasi altro luogo soggetto al pubblico transito;
- e) utilizzare cani (*canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, costituiti ed ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie di animali;
- f) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera e);
- g) introdurre nel territorio comunale pelli e pellicce di cane e gatto della specie di cui alla lettera e), per qualsiasi finalità ed utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

7. I cani delle seguenti razze: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da serra da Estreilla, Dogo argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu e tutti gli altri cani di indole mordace, quando circolano sulla pubblica proprietà, ovvero su qualsiasi proprietà aperta al pubblico o soggetta al pubblico transito, devono rigorosamente indossare la museruola e devono essere costantemente tenuti al guinzaglio, sempre sotto la stretta sorveglianza del proprietario. Al fine di identificare il tipo di indole dell'animale, al di fuori di quelli elencati, vale il principio dell'osservazione pregressa.

8. E' sempre vietato l'uso dei guinzagli "a prolunga", cioè, non possono essere utilizzati guinzagli che permettono l'allontanamento del cane dal padrone per una distanza radiale superiore a un metro e mezzo.

9. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, è fatto obbligo a chiunque di tenere sotto custodia il proprio cane nei modi che ritiene più opportuni, impedendogli di circolare liberamente al di fuori della proprietà privata, anche se l'animale è di indole mansueta.

10. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei cani di circolare sempre muniti di idonei accessori per il recupero delle loro feci. Questi accessori possono essere di tipo specifico, ovvero, anche costituiti da semplice sacchetto in nylon e carta multiuso. Dopo l'uso devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori riconoscibili dal simbolo "cane" sul fronte, ove essi sono presenti, altrimenti nei normali cassonetti RSU. L'Amministrazione disporrà controlli sistematici per evitare il più possibile il diffondersi del cattivo uso della mancata raccolta degli escrementi canini.

Art. 44 - Della tenuta dei gatti.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto da un medico regolarmente iscritto all'Ordine dei Veterinari, il quale, sentito il parere dell'ENPA, provvede al trattamento eutanasico se e solo se gli animali risultano gravemente malati ed incurabili, senza prospettive di recupero. In tal caso può essere inclusa anche una grave menomazione che inficia in modo determinante sulla autonomia e sulla capacità di procacciarsi il cibo.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le AUSL, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. Le gattare e/o ogni altra persona particolarmente sensibile al benessere dei gatti che vivono in libertà sul territorio comunale devono adoperarsi con estrema sollecitudine a pulire gli spazi ove forniscono cibo agli animali, specialmente nel centro storico e devono collaborare con il Comune o con l'AUSL al fine delle campagne di sterilizzazione, censimento, o ogni altra evenienza occorrente alle colonie feline che accudiscono.

Art. 44 bis - Regolamento Comunale per la TBA.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo del presente regolamento, si rimanda al Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali.

2. Per motivi di sicurezza e ordine pubblico le norme del Regolamento Comunale per la TBA non possono derogare a quanto stabilito nel presente capo.

CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

Art. 45 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 46 - Autorizzazione.

1. Chiunque intende avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla. Sono esclusi gli agricoltori che utilizzano qualsiasi attrezzo strettamente connesso con l'attività agricola al di fuori del centro abitato.
2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Art. 47 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

1. Il sindaco, con ordinanza, può vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

Art. 48 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
 - produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
 - tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

Art. 49 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

Art. 50 - Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 22:00 alle ore 07:00
2. È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

CAPO VIII bis PREVENZIONE INCENDI

Art. 51 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della autorità competente.

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469, della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei d.d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982 e d.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982.

Art. 51 bis - Disposizione per l'accensione di fuochi per l'eliminazione delle stroppie.

1. l'accensione dei fuochi è consentita a distanza non inferiore a metri cinquanta dall'abitazione più vicina ed esclusivamente per l'eliminazione delle stroppie, solo in campagna. Sopra il terreno pubblico occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione proprietaria del fondo. Il presente Regolamento prevede due casi a seconda della posizione dei fuochi per tutelare contemporaneamente sia gli agricoltori, sia le zone residenziali.

2. Al di fuori del centro abitato è consentito accendere i fuochi da 2 (due) ore prima del tramonto del sole a 2 (due) ore dopo il sorgere del sole nel periodo tra il 1 aprile e il 30 settembre. Nel periodo tra il 1 ottobre e il 31 marzo è invece permessa l'accensione tutto il giorno, ad eccezione dalle ore 11:00 alle ore 14:00 (ora solare).

3. All'interno del centro abitato è consentito accendere i fuochi esclusivamente a coloro che traggono reddito dall'attività del fondo agricolo, per attività strettamente connesse alla conduzione del fondo medesimo. L'orario di accensione va da un'ora prima del tramonto del sole a un'ora dopo il sorgere del sole in ogni periodo dell'anno.

Art. 51 ter - Disposizioni particolari.

1. Durante tutto il periodo in cui permane l'accensione del focolaio è obbligatoria la presenza di almeno una persona in loco e avere nelle immediate vicinanze una presa d'acqua con gomma di lunghezza e portata idonea circoscrivere ed estinguere il fuoco in ogni momento;

2. È obbligatorio verificare minuziosamente che non rimangano braci o residui ancora attivi quando il fuoco è stato spento.

Art. 51 quater - Divieti.

1. È vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco quando l'umidità o altro fattore costringe il fumo ad addensarsi eccessivamente verso il basso, nei giorni in cui il vento è troppo forte, poiché esso favorisce la dispersione di fiamme libere e scintille e nei periodi di massimo pericolo per la diffusione degli incendi boschivi comunicati dal Centro Coordinamento C.F.S. della Liguria e/o affissi all'Albo Pretorio del Comune.

2. È severamente vietato bruciare qualsiasi tipo di materia plastica e derivati (ondolux, etc.), anche se con il solo intento di favorire l'accensione delle stroppie.

3. È vietato dare fuoco alle stroppie intrise di pesticidi, poiché ciò provocherebbe dispersione di fumi nocivi nell'ambiente; queste ultime devono essere smaltite secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 152 del 3/4/2006 e s.m.i. per i materiali inquinanti.

CAPO IX
NORME FINALI E SANZIONI

Art. 52 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 53 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 54 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art 4 della legge 7 agosto 1990. n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro	tutti	Sindaco
2	Ordinanze di viabilità a carattere permanente	tutti	Sindaco

Art. 55 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro	otto
2	Ordinanze di viabilità a carattere permanente	quarantacinque
3	Apposizione segnaletica verticale	novanta
4	Controlli a seguito di reclami o segnalazioni	centocinquanta
5	Controlli a seguito di reclami verbali	centocinquanta
6	Rilascio permessi circolazione invalidi	venti
7	Rilascio permessi circolazione isola pedonale	sessanta
8	Richiesta dati sulla viabilità	centoventi
9	Autorizzazione trasporti eccezionali	trenta
10	Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali	trenta
11	Sopralluoghi e risposta conseguente	centocinquanta
12	Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente	centocinquanta
13	Autorizzazione per l'occupazione permanente suolo pubblico	sessanta
14	Autorizzazione per l'occupazione temporanea suolo pubblico	otto

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
15	Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari	otto
16	Autorizzazione passi carrai	quarantacinque
17	Richiesta scritta di informazioni e notizie	centocinquanta
18	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	centoquaranta
19	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	duecento
20	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	centocinquanta
21	Risposta ad esposti e ricorsi	centocinquanta
22	Autenticazione di firme e documenti	trenta
23	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	centocinquanta
24	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	duecento
25	Autocertificazioni	otto
26	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	novanta
27	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	trenta

Art. 56 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 57 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- e) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 58 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti nazionali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 59 -Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, escluse quelle elencate al seguente punto 2, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 25 euro a 500 euro (somme così determinate in base all'Art 16 della L. 16 gennaio 2003, n°3).

2. Le violazioni all'articolo 43 punto 10, e agli articoli 51, 51 bis, 51 ter e 51 quater del presente regolamento sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa della somma da 50 euro a 700 euro.

3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. In caso di inadempienza, il Sindaco può emettere Ordinanza coercitiva in proposito.

Art. 60 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.